



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA N. 83/04/IT

15 ottobre 2004

Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-193/04 R

*Hans-Martin Tillack/Commissione delle Comunità europee*

**IL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DICHIARA, PRIMA FACIE,  
CHE LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI TRASMISSIONE  
DELLE INFORMAZIONI DETENUTE DALL'OLAF ALLE AUTORITÀ  
GIUDIZIARIE NAZIONALI E LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL PRETESO  
DANNO NON POSSONO ESSERE ACCOLTE**

*La trasmissione dei dati da parte dell'OLAF alle autorità giudiziarie nazionali non produce, prima facie, nessun effetto giuridico vincolante ed il nesso causale tra la trasmissione ed il preteso danno non è provato in tale fase.*

La causa riguarda la portata della tutela delle fonti giornalistiche. Il giudice del procedimento sommario deve valutare, prima facie, se la trasmissione da parte di un organo comunitario ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni da cui possano emergere fonti giornalistiche, possa essere oggetto di un ricorso di annullamento e/o possa causare un danno alla carriera ed alla reputazione del giornalista che si è avvalso di dette fonti.

### I fatti

Il sig. Tillack, giornalista dipendente della rivista tedesca *Stern*, nel febbraio 2002, ha pubblicato due articoli su svariati casi di irregolarità denunciati da un dipendente delle Comunità europee, il sig. Van Buitenen.

Dopo avere effettuato un'indagine diretta ad identificare i dipendenti o gli agenti delle Comunità europee all'origine della divulgazione di un memorandum redatto dal sig. Van Buitenen e di due note interne, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'«OLAF») ha dichiarato in un comunicato stampa che «non è escluso che sia stato versato denaro ad una persona interna all'OLAF (o a un'altra istituzione) per ottenere tali documenti».

*Stern*, da parte sua, ha confermato di detenere il memorandum Van Buitenen e le note interne, ma ha smentito di aver versato denaro in cambio di documenti.

Il sig. Tillack, dopo avere chiesto all'OLAF di ritirare le accuse che ritiene contenute nel

comunicato stampa del 27 marzo 2002, ha adito il mediatore europeo. Quest'ultimo, in una raccomandazione all'OLAF, ha affermato che sostenere l'esistenza di atti di corruzione senza l'avallo di elementi di fatto probatori costituiva un caso di mala gestio.

Nel febbraio 2004, l'OLAF ha trasmesso i risultati della sua indagine interna alle Procure di Bruxelles e di Amburgo, conformemente al regolamento relativo alle indagini svolte dall'OLAF<sup>1</sup>. Un'indagine relativa ad una violazione del segreto professionale è stata avviata in Belgio, dove è stata effettuata una perquisizione nella residenza e nell'ufficio del sig. Tillack e alcuni documenti sono stati posti sotto sequestro.

Il sig. Tillack ha quindi chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'annullamento dell'atto di trasmissione delle informazioni alle Procure di Bruxelles e di Amburgo ed il risarcimento del danno subito.

Con atto separato, il sig. Tillack ha chiesto la sospensione dell'esecuzione di qualsiasi provvedimento o atto da adottare nell'ambito della denuncia presentata alle autorità giudiziarie belghe e tedesche e ha chiesto di ordinare all'OLAF di astenersi dall'ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle autorità giudiziarie belghe.

La Federazione internazionale dei giornalisti, organizzazione sindacale che opera per la tutela dei giornalisti e la difesa della libertà di informazione, è stata ammessa ad intervenire a sostegno del ricorrente.

#### La domanda di annullamento dell'atto di trasmissione

Viene impugnato il provvedimento con il quale l'OLAF ha trasmesso alle autorità belghe e tedesche informazioni ottenute in occasione di un'indagine interna avente ad oggetto fatti perseguibili penalmente.

Il giudice del procedimento sommario ricorda che si può chiedere solo l'annullamento di provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti che incidono sugli interessi del ricorrente modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica

Il giudice del procedimento sommario dichiara che **la trasmissione di informazioni**, anche se deve essere trattata con serietà da parte delle autorità nazionali, **non produce alcun effetto giuridico vincolante** nei loro confronti restando esse libere di decidere relativamente al seguito da dare alle indagini dell'OLAF.

L'atto di trasmissione di informazioni resta quindi, prima facie, un **atto privo di effetti giuridici vincolanti** nei confronti del ricorrente e, pertanto, **non impugnabile** dinanzi al giudice comunitario.

#### La domanda di risarcimento

Il sig. Tillack ha affermato che gli atti dell'OLAF (trasmissione di informazioni e dichiarazioni sull'indagine in corso) hanno pregiudicato seriamente la sua reputazione. Inoltre, gli sarebbe molto più difficile ottenere informazioni da fonti e vendere i suoi articoli a giornali

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073 (GU L 136, pag. 1).

e riviste.

Il giudice del procedimento sommario ricorda che la responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinata a **tre condizioni**: la norma giuridica violata deve attribuire **diritti ai singoli**, si deve trattare di **violazione sufficientemente caratterizzata** e deve esistere un **nesso causale diretto** tra la violazione ed il danno subito.

Il giudice del procedimento sommario giudica che, prima facie, **il nesso causale tra la trasmissione di informazioni** da parte dell'OLAF alle autorità nazionali **ed il preteso danno non è provato**.

Inoltre, la domanda di provvedimenti urgenti non contiene nessun elemento che consenta di valutare se la pubblicazione da parte dell'OLAF del comunicato stampa del 27 marzo 2002 fosse contrario ai principi di buona amministrazione e di proporzionalità. In particolare, il solo fatto che il Mediatore europeo abbia constatato un «caso di mala gestio» non implica una violazione del principio di buona amministrazione quale interpretato dal giudice comunitario.

Per tutti questi motivi, il Presidente del Tribunale, giudice del procedimento sommario, **respinge la domanda di provvedimenti urgenti**.

**IMPORTANTE: Il Tribunale di primo grado pronuncerà la sua sentenza definitiva nel merito di tale causa in data successiva. Un'ordinanza su provvedimenti urgenti non pregiudica l'esito dell'azione principale. Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale, entro i due mesi successivi a partire dalla data della sua notifica**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: FR, EN, DE, NL, ES, IT*

*Il testo integrale dell'ordinanza si trova nella pagina Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr>*

*Normalmente può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*